Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 2 maggio 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Campania

Regione Calabria

Regione Umbria

Regione Abruzzo

Regione Sicilia

Regione Valle d'Aosta

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1982, n. **1175.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/1981;

Veduto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 130, relativo ai corsi di laurea in ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il nuovo seguente insegnamento:

misure e controlli idraulici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1982

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1983
Registro n. 28 *Istruzione, foglio n.* 109

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1983, n. **134.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo Statuto dell'Università di Trieste, approvato con regio decreto 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte i modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 33, relativo al corso di laurea in scienze politiche, nell'elenco degli insegnamenti complementari l'insegnamento di « storia delle istituzioni israeliane » muta la denominazione in « storia ed istituzioni israeliane ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1983
Registro n. 28 *Istruzione, foglio n.* 114

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1983, n. **135.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto n. 2319 del 14 ottobre 1926, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/1981;

Veduti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 69 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono inseriti i seguenti insegnamenti:

letteratura italiana del Rinascimento;
letteratura teatrale italiana;
filologia e critica dantesca;
sintassi e stilistica della lingua italiana.

Art. 70 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

storia del pensiero scientifico moderno e contemporaneo;
istituzioni di filosofia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1983
Registro n. 28 *Istruzione, foglio n.* 113

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1983.

Riclassificazione di alcuni enti a norma dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e sul rapporto di lavoro del personale dipendente.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1975;

Viste le sentenze del T.A.R. del Lazio n. 754 del 10 ottobre 1979; n. 170 del 21 febbraio 1979; n. 187 del 28 febbraio 1979; n. 259 del 14 marzo 1979; n. 267 del 21 marzo 1979; n. 345 del 4 aprile 1979; n. 447 del 9 maggio 1979;

Vista la decisione del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 725 del 4 dicembre 1981;

Considerato che per effetto della predetta decisione passata in giudicato il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando in sede di appello in ordine alle predette sentenze del T.A.R. del Lazio che avevano statuito sui ricorsi proposti dai seguenti enti o dipendenti di essi:

Cassa marittima meridionale;

Cassa marittima adriatica;

Cassa marittima tirrena;

Cassa nazionale del notariato;

Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti;

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);

Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF);

Opera nazionale pensionati d'Italia (O.N.P.I.),

ha accolto parzialmente nel merito gli appelli e, per l'effetto, riformato i corrispondenti capi delle sentenze appellate, rigettando, in parte, i motivi dei ricorsi originari;

Ritenuto che occorre, conseguentemente, procedere — ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della prefata legge n. 70 — alla riclassificazione degli enti suddetti, secondo i principi indicati dal Consiglio di Stato nella citata decisione e nelle sentenze del T.A.R. del Lazio per le parti non riformate, e sulla base dei criteri indicati nel richiamato art. 20;

Visti gli atti relativi;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1975, ai direttori generali degli enti appresso indicati, la cui importanza è da ritenere — ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70 — di notevole rilievo è attribuito il secondo livello retributivo corrispondente, in forza del citato art. 20, al trattamento economico onnicomprensivo del dirigente generale C dell'amministrazione dello Stato:

Cassa marittima meridionale;

Cassa marittima adriatica;

Cassa marittima tirrena;

Cassa nazionale del notariato;

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti;

Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI)

Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF);

Opera nazionale pensionati d'Italia (O.N.P.I.).

Art. 2.

Al direttore generale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, la cui importanza è da confermare — ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70 — di normale rilievo, resta attribuito il terzo livello retributivo, corrispondente, in forza al citato art. 20, al trattamento economico onnicomprensivo del dirigente superiore delle amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1983

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2600)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 novembre 1982.

Conferma dell'affidamento del servizio di riscossione dell'imposta di soggiorno per il triennio 1981-83 e determinazione della misura dell'aggio di riscossione per gli anni 1981 e 1982.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visti gli articoli 8 e 11 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, relativo all'ordinamento dell'imposta di soggiorno;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente la istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Premesso:

che ai sensi dell'art. 8 del citato regio decreto-legge n. 1926/1938, è stato conferito all'Automobile club d'Italia, con decreto interministeriale n. 3/1607-78 del 13 settembre 1978, l'incarico per il servizio di riscossione dell'imposta di soggiorno, per il triennio 1978-80;

che, devesi procedere alla designazione dell'istituto di diritto pubblico incaricato della riscossione dell'imposta per il triennio 1981-83;

Considerato:

che si evidenzia l'opportunità, al fine di non pregiudicare l'efficienza di detto servizio, di mantenere per il triennio 1981-83 l'affidamento all'Automobile club d'Italia del servizio in oggetto;

che si ritiene congrua la corresponsione per gli anni 1981 e 1982 di un aggio del sei per cento, con riserva di definire successivamente la misura dello stesso per l'anno 1983;

Decreta:

Art. 1.

L'Automobile club d'Italia - ACI - Istituto di diritto pubblico, è confermato, per il triennio 1981-83, nell'incarico di provvedere in conformità e con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, alla riscossione dell'imposta di soggiorno nei comuni della Repubblica nei quali si applica il tributo in questione.

Art. 2.

L'aggio dovuto sull'imposta di soggiorno riscossa è determinato nella misura del sei per cento per gli anni 1981 e 1982.

Roma, addì 23 novembre 1982

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
SIGNORELLO

(2447)

DECRETO 26 aprile 1983.

Cancellazione dei veicoli e autoscafi dai pubblici registri ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, recante misure in materia fiscale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, ed il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione dai pubblici registri dei veicoli e autoscafi prevista dall'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, deve essere richiesta:

a) dagli intestatari di veicoli in possesso della targa di riconoscimento e della carta di circolazione o della licenza relative rispettivamente al veicolo o autoscafo

da cancellare: presso i competenti uffici del pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti; presso i competenti uffici della motorizzazione civile per i veicoli non iscritti nel P.R.A. e per gli autoscafi immatricolati nei registri tenuti da tali uffici; presso i competenti uffici del Ministero della marina mercantile e delle regioni a statuto ordinario per gli autoscafi iscritti nei registri tenuti da detti uffici. Per tali cancellazioni debbono essere seguite le ordinarie procedure;

b) dagli intestatari di veicoli e autoscafi non più in possesso della targa di riconoscimento e/o della carta di circolazione o della licenza: presso gli uffici di cui al punto *a*), specificando nella richiesta di cancellazione i motivi che impediscono la restituzione della targa e/o dei documenti anzidetti ed allegando alla stessa richiesta una dichiarazione dell'autorità di pubblica sicurezza attestante l'avvenuta presentazione della denuncia della causa della loro indisponibilità;

c) dagli eredi dell'intestatario del veicolo o autoscafo: presso gli uffici e con le procedure previste, a seconda delle diverse situazioni, ai punti *a*) e *b*), integrando la documentazione con il certificato di morte dell'intestatario e con la dichiarazione di erede resa nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

d) dai proprietari che non abbiano proceduto all'annotazione nei pubblici registri del trasferimento della proprietà: presso gli uffici e con le procedure di cui ai punti *a*) o *b*), a seconda delle diverse situazioni, allegando alla richiesta di cancellazione l'atto di acquisto delle proprietà o, qualora questo non sia disponibile, apposito atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva resa nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Le operazioni di cui sopra possono essere svolte presso i competenti uffici anche a mezzo di terzi. In tal caso deve essere rilasciata dal legittimato alla richiesta di cancellazione apposita procura debitamente autenticata. Detta procura non sarà necessaria qualora la richiesta di formalità rechi la firma autenticata dello stesso legittimato. Le autenticazioni delle sottoscrizioni degli atti predetti vanno eseguite nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Art. 2.

Al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti disposizioni ed il pagamento delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983, le cancellazioni di veicoli e autoscafi, nonchè i prescritti aggiornamenti della proprietà, della residenza e dei dati aventi rilevanza fiscale devono essere richiesti entro i seguenti termini:

15 giugno 1983, per gli autobus, autosnodati, autocarri, trattori stradali, rimorchi, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici e autocaravan;

15 ottobre 1983, per tutti i motoveicoli, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose con potenza fiscale del motore fino a 9 CV;

15 dicembre 1983, per le autovetture, per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose con potenza fiscale del motore superiore a 9 CV e per gli autoscafi.

Art. 3.

Per evitare la cancellazione d'ufficio dai pubblici registri prevista dall'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, il pagamento delle tasse dovute per l'anno 1983 deve essere effettuato entro il 31 dicembre dello stesso anno 1983.

Gli uffici del pubblico registro automobilistico, prima di procedere alla cancellazione d'ufficio, compileranno, per ciascuna provincia, l'elenco dei veicoli che, in base alle risultanze degli atti d'ufficio, risultano soggetti a cancellazione. Tali elenchi, comprensivi anche dei veicoli non iscritti al P.R.A., dovranno essere esposti al pubblico presso i competenti uffici del P.R.A. per il periodo di tempo che sarà stabilito con successivo decreto del Ministro delle finanze. Analoghi elenchi saranno predisposti per gli autoscafi, sulla base dei registri d'iscrizione, dagli uffici del Ministero della marina mercantile, della motorizzazione civile e delle regioni a statuto ordinario competenti in base all'iscrizione nei registri. Tali elenchi dovranno essere anch'essi esposti al pubblico nel luogo e per il periodo di tempo che saranno stabiliti con il decreto ministeriale innanzi richiamato.

Gli interessati possono opporsi alla cancellazione producendo motivata e documentata istanza allo stesso ufficio che ha predisposto gli elenchi nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1983

Il Ministro delle finanze
FORTE

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

(2654)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 13 aprile 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 17 febbraio 1983 relativo alle norme concernenti l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di contenitori cisterna e di veicoli cisterna stradali o ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Viste le « Norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti », contenute nella circolare n. 310474/MP datata 1° agosto 1974;

Viste le « Norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di veicoli cisterna stradali o ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti », contenute nella circolare numero 310476/MP datata 1° agosto 1974;

Visto il proprio decreto 17 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 4 marzo 1983;

Riconosciuta la necessità di apportare al sopra citato decreto due modifiche relative, rispettivamente, al titolo dell'atto ed alla rielaborazione del testo dell'art. 1, per la parte relativa al primo comma della lettera *A)* dell'art. 7 della citata circolare n. 310474/MP;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo del decreto ministeriale 17 febbraio 1983, citato nelle premesse, è modificato come segue:

« Modificazioni alle norme concernenti l'imbarco, il trasporto, per mare e lo sbarco di contenitori cisterna e di veicoli cisterna stradali o ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti ».

Art. 2.

Il primo comma della lettera *A)* dell'art. 7 della circolare n. 310474/MP citata nelle premesse è modificato come segue:

« Sono ammessi al trasporto marittimo contenitori cisterna rispondenti alle norme di cui al presente articolo, che siano stati collaudati dall'ente tecnico. Contenitori cisterna non collaudati dall'ente tecnico possono essere accettati a giudizo dell'ente tecnico stesso. A tal fine, da parte degli interessati, deve essere preventivamente inviata copia di tutta la relativa documentazione di collaudo all'ente tecnico ».

Roma, addì 13 aprile 1983

p. *Il Ministro*: NONNE

(2524)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 marzo 1983.

Approvazione di una tariffa di capitalizzazione a premio unico, presentata dalla S.p.a. Mediolanum vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 26 ottobre 1982 della S.p.a. Mediolanum vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza, da applicare a contrati collettivi;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla presente domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di capitalizzazione, le relative condizioni speciali di polizza e la clausola di rivalutazione del capitale, da applicare a contratti collettivi, presentate dalla S.p.a. Mediolanum vita, con sede in Milano:

tariffa di capitalizzazione, a premio unico, a garanzia di un capitale rivalutabile annualmente e pagabile ad un'epoca prestabilita;

condizioni speciali di polizza e clausola di rivalutazione del capitale relativo alla predetta tariffa.

Roma, addì 11 marzo 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(2542)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 11 ottobre 1982, n. **1176.**

Istituzione in Novara di una sezione staccata del Conservatorio di musica di Alessandria con annessa scuola media.

N. 1176. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, viene istituita in Novara, a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, una sezione staccata del conservatorio di musica di Alessandria e ne viene approvata la tabella organica. La sezione staccata funziona con le seguenti scuole: armonia e contrappunto, pianoforte, viola, violino, violoncello, clarinetto, contrabbasso, fagotto, flauto, oboe, tromba e trombone, chitarra. Alla sezione staccata è, altresì, annessa la scuola media.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1983
Registro n. 28 *Istruzione, foglio n.* 104

DECRETO 11 ottobre 1982, n. **1177.**

Istituzione in Como di una sezione staccata del Conservatorio di musica di Milano con annessa scuola media.

N. 1177. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, viene istituita in Como, a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, una sezione staccata del conservatorio di musica di Milano e ne viene approvata la tabella organica. La sezione staccata funziona con le seguenti scuole: armonia e contrappunto, pianoforte, viola, violino, violoncello, clarinetto, contrabbasso, fagotto, flauto, oboe, tromba e trombone, chitarra. Alla sezione staccata è, altresì, annessa la scuola media.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1983
Registro n. 28 *Istruzione, foglio n.* 103

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica al provvedimento n. 8/1983, concernente «Prezzi delle specialità medicinali». (Provvedimento pubblicato nel supplemento straordinario (specialità medicinali) alla «Gazzetta Ufficiale» n. 90 del 1° aprile 1983).

Nel provvedimento citato in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

INVECE DI	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI	Numero di registrazione	Prezzo
Annexine Berna - Berna			*Annexine Berna* - Berna		
extra fte 6 f	13326.2	2.285	extra fte 6 f 1 ml	13326.2	2.285
Bi Euglucon - Boehr. bioch.			*Bi Euglucon* - Boehr. bioch.		
40 cpr	22653	3.715	40 cpr	22653	3.710
Brisporin - Bristol sud			*Brisporin* - Bristol sud		
iv fl pv 1 g + f solv	22966.A1	5.870	iv fl pv 1 g + f solv	22966.A1	5.995
iv 3 fl 0,5 g + 3 f	22966.A	8.720	iv 3 fl 0,5 g + 3 f	22966.A	8.950
Cefamezin - Farm. Erba			*Cefamezin* - Farm. Erba		
1 g im 1 fl + f	22662	5.915	1 g im 1 fl + f	22662	5.705
Cromaton Bicompl - Menarini			*Cromaton Bicompl* - Menarini		
5000 12 fl	00829.D1	5.825	5000 os 12 fl	00829.D1	5.825
5000 15 fl	00829.D1	6.805	5000 os 15 fl	00829.D1	6.805
5000 10 fl	00829.D1	5.280	5000 os 10 fl	00829.D1	5.280
Cromaton Cortex - Menarini			*Cromaton Cortex* - Menarini		
50 im 10 f + 10 f	23291.A	7.200	50 bb 10 f + 10 f	23291.A	7.200
100 im 6 f + 6 f	23291.A1	6.560	100 6 f + 6 f	23291.A1	6.560
Cromezin - Crosara			*Cromezin* - Crosara		
im fl liof 1 g + 1 f	23726.2	6.710	im fl liof 1 g + 1 f	23726.2	6.165
im fl liof 250 mg + f	23726	3.320	im fl liof 250 mg + f	23726	2.825
im fl liof 500 mg + f	23726.1	4.535	im fl liof 500 mg + f	23726.1	4.005
iv fl liof 1 g + 1 f	23726.A2	6.740	iv fl liof 1 g + 1 f	23726.A2	6.195
iv fl liof 250 mg + f	23726.A	3.340	iv fl liof 250 mg + f	23726.A	2.860
iv fl liof 500 mg + f	23726.A1	4.615	iv fl liof 500 mg + f	23726.A1	4.040
Ferrofolin - Farmades			*Ferrofolin* - Farmades		
fte os 10 fl 10 ml	23006.1	15.420	40 mg os 10 fl 10 ml	23006.1	15.420
fte os 6 fl 10 ml	23006.1	10.070	40 mg os 6 fl 10 ml	23006.1	10.070
Furedan - Scharper			*Furedan* - Scharper		
15 cpr	14152	1.450	Revocata		
Rabarbaro - Sigma Tau			*Rabarbaro* - Sigma Tau		
composto elisir 250 ml	13266	2.975	composto elisir 250 ml	13266	3.365
composto elisir 450 ml	13266	3.960	composto elisir 450 ml	13266	4.645
composto 40 cps	13266.B	2.200	composto 40 cps	13266.B	2.275
Rhesuman Berna - Berna			*Rhesuman Berna* - Berna		
1 fl 2 ml	21975	17.305	1 fl 2 ml 200 mcg	21975	17.305
Sotalex - Bristol sud			*Sotalex* - Bristol sud		
40 cpr	23245	4.645	40 cpr 80 mg	23245	4.795
Tefapal - Recordati			*Tefapal* - Recordati		
10 supp	01731.B	2.440	Revocata		
Vaccino BCG Berna - Berna			*Vaccino BCG Berna* - Berna		
10 dosi 1 f	21344	4.120	liof 10 dosi 1 f	21344	4.120
Vaccino TAB Berna - Berna			*Vaccino TAB Berna* - Berna		
adsorb 1 f 1 ml	07468.C	1.360	adsorb 1 fl 1 ml	07468.C	1.360

SPECIALITÀ DA INCLUDERE

	Numero di registrazione	Prezzo
Cortinovus - Lampugnani	—	—
10 cpr 16 mg	21083.2	2.745
10 cpr 4 mg	21083	1.565
10 cpr 8 mg	21083.1	1.965
20 cpr 16 mg	21083.2	4.620
20 cpr 4 mg	21083	2.295
20 cpr 8 mg	21083.1	3.075
Sanacid - Ion		
im 3 f + 3 f 3 ml	17050.A	2.955
gtat 20 bust 5 g	17050.B	4.345
grat 30 bust 5 g	17050.B	5.765
Sintril - RBS Pharma		
20 cpr 20 mg	17101.1	1.780
20 cpr 40 mg	17101	2.005
Tetatox Berna - Berna		
1 f 0,5 ml	19110	1.385

(2659)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Norme sanitarie per lo spostamento dei suidi

(Ordinanza 27 aprile 1983)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, sulla profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Viste le ordinanze ministeriali 24 giugno 1972 e 10 luglio 1981, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 dell'8 luglio 1972 e n. 197 del 20 luglio 1981, recanti norme per lo spostamento dei suidi ai fini della profilassi delle pesti suine;

Visto il decreto ministeriale del 14 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1981, modificato con decreto ministeriale 4 febbraio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 12 febbraio 1982), concernente la profilassi della peste suina classica;

Vista l'ordinanza ministeriale del 25 febbraio 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 28 febbraio 1983;

Considerato che nell'ambito del territorio nazionale si verificano focolai di malattie infettivo-diffuse tra gli aninali della specie suina;

Ritenuto opportuno disciplinare lo spostamento dei suidi mediante norme atte ad esercitare un efficace controllo sanitario sui suddetti animali;

Tenuto conto che occorre apportare modifiche alle sopra citate ordinanze ministeriali del 24 giugno 1972 e del 10 luglio 1981;

Ordina:

Art. 1.

I suidi da trasportare fuori comune, a qualunque titolo, a mezzo ferrovia, autoveicoli, navi ed aeromobili devono essere sottoposti a visita veterinaria prima del carico.

E' consentito il trasporto dei suini ancorché non sottoposti a trattamento immunizzante contro la peste suina classica.

Art. 2.

Il veterinario della competente unità sanitaria locale, incaricato della visita di cui al precedente articolo, deve, a conferma dell'esito favorevole della stessa, compilare l'attestazione sanitaria a tergo del modello n. 4 previsto dal vigente regolamento di polizia veterinaria.

In detto modello il veterinario certificante deve altresì indicare gli estremi dei contrassegni prescritti dal primo comma dell'art. 16 del decreto ministeriale 14 settembre 1981, citato nelle premesse, o i contrassegni previsti per i suini vaccinati contro la peste suina classica.

Art. 3.

Il modello n. 4 di cui al precedente articolo deve essere redatto in triplice copia per ogni destinazione fuori comune.

Una copia del predetto modello deve essere immediatamente inviata, a cura del veterinario certificante e a mezzo raccomandata a spese degli interessati, al veterinario ufficiale competente per il comune di destinazione degli animali, il quale effettuerà, nell'ambito della normale vigilanza sugli allevamenti e sui concentramenti degli animali in genere, gli opportuni controlli sanitari.

La procedura di cui al precedente comma non si applica qualora il veterinario certificante si identifichi con il veterinario ufficiale della sede di destinazione degli animali, al quale compete la vigilanza sanitaria negli allevamenti di origine e nei luoghi di destinazione.

Art. 4.

L'obbligo della visita sanitaria di cui all'art. 1 e dell'attestazione di cui all'art. 2 della presente ordinanza è esteso anche ai suidi che vengono spostati nel territorio dello stesso comune per essere condotti a mercati, fiere ed esposizioni, fatta eccezione per quelli diretti al mercato bestiame attiguo al macello pubblico la cui regolamentazione renda obbligatoria la macellazione presso detto impianto degli animali pervenuti al mercato stesso.

Art. 5.

Sono fatte salve le norme più restrittive stabilite, in materia di spostamento di suidi, nelle ordinanze di zona infetta o di zona di protezione emanate dalle competenti autorità periferiche in caso di insorgenza di focolai di malattie contagiose dei suidi.

Art. 6.

Sono abrogate le ordinanze ministeriali 24 giugno 1972 e 10 luglio 1981 nelle premesse citate.

Art. 7.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra immediatamente in vigore. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 27 aprile 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(2681)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Gorizia:

« 9-GO »: De Savorgnani Ricciotti e figlio Giorgio, in Gorizia.

Provincia di Milano:

« 267-MI »: Corti Vinicio, in Milano.

Provincia di Modena:

« 21-MO »: Brighenti Edgardo, in Modena.

Provincia di Napoli:

« 52-NA »: Serio Domenico, in Napoli;
« 231-NA »: Alraigem S.n.c., in Ercolano;
« 258-NA »: Terracciani Sergio, in Napoli;
« 288-NA »: Colicchio Lucio, in Napoli.

(2098)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 82

Corso dei cambi del 28 aprile 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1464,800	1464,800	1464,95	1464,800	—	—	1464,700	1464,800	1464,800	1465,80
Marco germanico .	594,510	594,510	594,90	594,510	—	—	594,550	594,510	594,510	594,50
Franco francese .	198,270	198,270	198,05	198,270	—	—	198,340	198,270	198,270	198,30
Fiorino olandese .	528,500	528,500	528,50	528,500	—	—	528,390	528,500	528,500	528,50
Franco belga .	29,835	29,835	29,89	29,835	—	—	29,835	29,835	29,835	29,83
Lira sterlina . .	2288 —	2288 —	2288 —	2288 —	—	—	2288,600	2288 —	2288 —	2288 —
Lira irlandese .	1878 —	1878 —	1878 —	1878 —	—	—	1878 —	1878 —	1878 —	—
Corona danese	167,340	167,340	167,30	167,340	—	—	167,460	167,340	167,340	167,34
E.C.U. .	1346,920	1346,920	—	1346,920	—	—	1346,920	1346,920	1346,920	1346,92
Dollaro canadese	1192 —	1192 —	1192 —	1192 —	—	—	1191,800	1192 —	1192 —	1192 —
Yen giapponese .	6,158	6,158	6,77	6,158	—	—	6,156	6,158	6,158	6,15
Franco svizzero .	708,300	708,300	709,40	708,300	—	—	708,650	708,300	708,300	708,30
Scellino austriaco .	84,415	84,415	84,53	84,415	—	—	84,430	84,415	84,415	84,40
Corona norvegese .	205,810	205,810	206 —	205,810	—	—	205,980	205,810	205,810	205,81
Corona svedese .	195,420	195,420	195,70	195,420	—	—	195,480	195,420	195,420	195,42
FIM .	269,400	269,400	268,25	269,400	—	—	269,480	269,400	269,400	—
Escudo portoghese	14,720	14,720	14,80	14,720	—	—	14,700	14,720	14,720	14,42
Peseta spagnola .	10,700	10,700	10,71	10,700	—	—	10,700	10,700	10,700	10,70

Media dei titoli del 28 aprile 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	44,550
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	97,950
» 5,50 % » » 1969-84 .	97,950
» 6 % » » 1970-85 .	91,450
» 6 % » » 1971-86 .	88,225
» 6 % » » 1972-87 .	78,875
» 9 % » » 1975-90 .	75,750
» 9 % » » 1976-91 .	73,500
» 10 % » » 1977-92 .	76,225
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	75,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,075
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1981/84 19 % .	100,350
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,250
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,375
» » » » 1-10-1981/83 .	100,300
» » » » 1-11-1981/83 .	100,350
» » » » 1-12-1981/83 .	100,125
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,925
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84 .	99,225
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,775
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,900
» » » » 1- 5-1982/84 .	99,500
» » » » 1- 6-1982/84 .	99,225
» » » » 1- 7-1982/84 .	99 —
» » » » 1- 8-1982/84 .	99 —
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,100
» » » » 1- 1-1982/86 .	99,650
» » » » 1- 3-1982/86 .	99,400
» » » » 1- 5-1982/86 .	99,700
» » » » 1- 6-1982/86 .	99,150
» » » » 1- 7-1982/86 .	99,600
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,400
» » » » 1- 9-1982/86 .	98,850
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,075
» » » 12 % 1-10-1983 .	97,400
» » » 12 % 1- 1-1984 .	96,100
» » » 12 % 1- 4-1984 .	95,375
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,275
» » » 12 % 1-10-1984 .	92,925
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	83,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	101,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 aprile 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1464,750
Marco germanico .	594,530
Franco francese	198,305
Fiorino olandese .	528,445
Franco belga .	29,835
Lira sterlina .	2288,300
Lira irlandese	1878 —
Corona danese	167,400
E.C.U.	1346,920
Dollaro canadese .	1191,900
Yen giapponese	6,157
Franco svizzero .	708,475
Scellino austriaco .	84,422
Corona norvegese .	205,895
Corona svedese .	195,450
FIM	269,440
Escudo portoghese	14,710
Peseta spagnola	10,700

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato dei lavoratori dipendenti da varie società

Con decreto ministeriale 26 aprile 1983 è stata disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle: S.p.a. Ing. C. Olivetti & C., con sede in Ivrea (esclusi gli stabilimenti di Ivrea e Scarmagno), Olivetti accessori S.p.a. di Ivrea, Olivetti controllo numerico S.p.a. di Marcianise (Caserta), Olivetti Peripharal Equipment S.p.a. di Ivrea, Olivetti sistemi per l'automazione industriale S.p.a. di Marcianise, Elea S.p.a. di Ivrea, Eleprint S.p.a. di Ivrea, Motori ed apparecchiature elettriche S.p.a. di Ivrea, Olivetti telecomunicazioni S.p.a. di Ivrea, Probest S.p.a. di Ivrea, Tecsinter S.p.a. di Ivrea, Immobiliare Ivrea San Giovanni S.p.a. di Ivrea, Olivetti Synthesis S.p.a. di Ivrea, Olivetti Tecnost S.p.a. di Ivrea, unità nazionali che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, l'ammissione alla possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

(2610)

Scioglimento della società « Cooperativa edificatrice Bacchiglione - Soc. coop. a r.l. », in Milano e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1983 la società « Cooperativa edificatrice Bacchiglione - Soc. coop. a r.l. », in Milano, costituita per rogito notar dott. Edoardo Fasola l'8 luglio 1971, rep. n. 664639/7549, reg. soc. n. 146614, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Mario Tardito.

(1960)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di economia e commercio:

merceologia.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di agraria:

agronomia generale e coltivazioni erbacee II.

Facoltà di ingegneria:

1) programmazione dello sviluppo e dell'assetto del territorio;
2) geometria;
3) elettronica applicata II;
4) meccanica razionale.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

laboratorio di fisica II parte.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di economia e commercio:

economia politica.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria).

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

mineralogia.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

igiene.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di giurisprudenza:

1) filosofia del diritto;
2) procedura penale.

UNIVERSITÀ DI ROMA (SAPIENZA)

Facoltà di economia e commercio:

matematica finanziaria (biennale) R;
economia politica (biennale) R.

Facoltà di ingegneria:

misure per sistemi dinamici;
tecnologia dei materiali e chimica applicata;
fisica I;
architettura tecnica (idraulica, trasporti).

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura ispano-americana.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA (VITERBO)

Facoltà di agraria:

estimo rurale e contabilità.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2612)

REGIONE MARCHE

Aggiornamento delle analisi riportate sulle etichette dell'acqua minerale « Cinzia » in contenitori di tipo Tetrabrik-Tetrapak della capacità di un litro.

Si comunica che la società « Sorgente Valpiano S.r.l. », amministratore unico Giordano Bruno Fuschini, in S. Arcangelo di Romagna (Forlì), viale Mazzini n. 70, con decreto del presidente della giunta della regione Marche 3 febbraio 1983, n. 10640, è stata autorizzata, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, all'aggiornamento delle analisi riportate sulle etichette dell'acqua minerale « Cinzia », in contenitori del tipo Tetrabrik-Tetrapak della capacità di un litro.

Le nuove etichette riportate nei contenitori sopradetti, dovranno essere conformi all'esemplare allegato al decreto suindicato, senza altri contrassegni, oltre ai predetti.

(2421)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Ala

Con deliberazione 4 febbraio 1983, n. 789, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 2827/3 del comune catastale di Ala dal demanio al patrimonio provinciale.

(2135)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico ad un posto di operaio comune nel ruolo degli operai - ufficio tecnico

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme d'esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la tabella *A*, allegata alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, concernente i principi generali di ripartizione dei salariati statali nelle categorie professionali;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente il riordinamento delle carriere degli operai dello Stato;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto predetto che si è pronunciato nelle sedute del 4 e del 13 dicembre 1982 sulle modalità di svolgimento di un pubblico concorso ad un posto di operaio comune in prova nel ruolo degli operai dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la deliberazione n. 5/f allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso ad un posto di operaio comune in prova nel ruolo degli operai dell'Istituto superiore di sanità - ufficio tecnico.

Il sudetto posto è messo a concorso per la qualifica professionale di motorista (AO).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) licenza di scuola elementare;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica al servizio da prestare; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d*) dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Saranno tuttavia ammessi al concorso coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti dei candidati.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV - concorsi dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, nonché il relativo numero telefonico.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata; per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con una stessa domanda si chieda di partecipare a più concorsi, la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

Art. 4.

Il posto sarà conferito a scelta mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica per la quale si concorre.

A tal fine, alla domanda dovrà essere allegata la documentazione relativa ai requisiti attitudinali e gli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica per la quale si concorre.

I servizi prestati presso imprese private devono essere documentati a mezzo di fotocopia autenticata del libretto di lavoro.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco firmato dal candidato, su carta semplice e in duplice copia, della documentazione presentata. La documentazione eventualmente spedita a parte a mezzo raccomanadta con avviso di ricevimento, sarà presa in considerazione solo se spedita entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere in regola con le vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documentazione che sia stata presentata presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale verrà nominata la commissione esaminatrice, la quale stabilirà preventivamente i criteri di massima per la successiva valutazione dei titoli e dei requisiti attitudinali dei candidati.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito in base alla votazione complessiva attribuita ai titoli ed ai requisiti attitudinali di ciascun candidato idoneo.

Per conseguire l'idoneità i candidati dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

I candidati idonei riceveranno comunicazione del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dei requisiti sopracitati.

Art. 6.

I concorrenti che, conseguita l'idoneità, intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore delle categorie degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati), saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i candiati che, conseguita l'idoneità, intendano far valere i titoli di preferenza, a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti abbiano ricevuto comunicazione del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dei requisiti attitudinali.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

La graduatoria del vincitore e degli idonei del concorso sarà formata in base alla graduatoria di merito e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 6.

La graduatoria di merito, quella del vincitore del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego. Tali graduatorie saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza itailana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato in qualità di operaio; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica al servizio.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità; la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni della qualifica per la quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 6) o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 6.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o l'operaio di ruolo dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica al servizio al quale aspira.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile e il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Art. 9.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti, sarà nominato operaio comune in prova nel ruolo degli operai dell'Istituto superiore di sanità e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi dall'assunzione in servizio conseguirà, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina ad operaio comune nel ruolo degli operai dell'Istituto predetto. Il vincitore che conseguirà la nomina in prova non assume regolare servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina stessa.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assumere, entro otto mesi dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto che approva la graduatoria del vincitore e degli idonei, i concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine del punteggio riportato ed entro il limite dei posti disponibili, ai sensi dell'art. 5, comma undicesimo, della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 10.

Al vincitore del concorso ammesso al servizio verrà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla seconda qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il Direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1983
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 171

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi il cognome del marito)
nato a (provincia di . .)
il e residente dal (*a*)
in (provincia di .)
via . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso ad un posto di operaio comune in prova nel ruolo degli operai dell'Istituto superiore di sanità indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1983.

Fa presente di avere diritto alla elevazione del limite massimo di età perché: (*b*) .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*)

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito in data . . presso

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente: .

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; (oppure indicare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: via . . n. . . c.a.p. .
città . . numero telefonico .

Data, .

Firma .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Per i candidati che si trovino all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

(2535)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove del concorso, per esami, a quarantuno posti di assistente commerciale nel ruolo di concetto degli assistenti commerciali.

Con successivo avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1983 verrà fissato il diario delle prove del concorso a 41 posti di assistente commerciale in prova nel ruolo di concetto degli assistenti commerciali di cui al decreto ministeriale n. 4876 del 10 novembre 1982 registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1983, registro n. 2, foglio n. 222, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 19 febbraio 1983.

(2562)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 49, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso la seconda Università degli studi di Roma - Facoltà di lettere e filosofia, via Orazio Raimondo - Località la Romanina, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 maggio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 24 maggio 1983, ore 9.

(2663)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Elevazione, da quindici a venticinque giorni, del termine previsto per la presentazione della documentazione di rito da parte dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico compartimentale a sette posti di operatore trasporti, terza categoria, da conferire presso gli uffici aventi sede nella direzione compartimentale Puglia-Lucania.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1980, n. 4139, con il quale è stato bandito un concorso pubblico compartimentale a sette posti di operatore trasporti, terza categoria, da conferire presso gli uffici aventi sede nella direzione compartimentale Puglia-Lucania;

Visto che nel citato bando, per la presentazione della documentazione di rito, è previsto — a pena di decadenza dalla nomina — un termine di quindici giorni;

Considerato che detto termine, venuto a scadere per il concorso in questione nel periodo delle festività natalizie e di fine anno, si è rivelato insufficiente per l'impossibilità, da parte degli uffici competenti, di rilasciare tempestivamente agli interessati la documentazione richiesta;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di elevare il ripetuto termine da quindici a venticinque giorni:

Decreta:

Il termine di quindici giorni, previsto per la presentazione della documentazione di rito, nel decreto ministeriale 11 settembre 1980, n. 4139, con il quale è stato bandito un concorso pubblico compartimentale a sette posti di operatore trasporti, terza categoria, da conferire presso gli uffici aventi sede nella direzione compartimentale Puglia-Lucania, è elevato a venticinque giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 18 novembre 1982

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1983
Registro n. 8 *Poste, foglio n.* 290

(2626)

MINISTERO DELLA DIFESA

Errata-corrige al concorso, per esami, a cinque posti di sottotenente di vascello (GN) in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo del genio navale. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 113 del 27 aprile 1983).

Il secondo comma dell'art. 1 del bando di concorso citato in epigrafe è sostituito dal seguente:

« *Le prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di Livorno nei giorni* 15 *e* 16 *giugno* 1983. ».

(2695)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 30, IN SERIATE

Concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione presso il presidio ospedaliero di Trescore Balneario.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione presso il presidio ospedaliero di Trescore Balneario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L. in Seriate (Bergamo).

(201/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 47, IN BIELLA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale « C » presso l'ospedale degli infermi di Biella

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale « C » presso l'ospedale degli infermi di Biella.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'ospedale in Biella (Vercelli).

(202/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 116 del 29 aprile 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Ospedale degli infermi poveri, in Pont Canavese: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di operatori di assistenza.

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1983, n. **16.**

Interventi regionali in materia di servizi di trasporto pubblico locale per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 4 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1982, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto locale, la Regione eroga i contributi di esercizio di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, agli enti ed alle aziende pubbliche e private che esercitano servizi di trasporto pubblico locale su provvedimento della giunta regionale o degli enti locali interessati secondo le rispettive competenze.

Sono esclusi dai contributi di cui alla presente legge gli autoservizi di gran turismo, i servizi effettuati con spesa a totale carico del committente ed i servizi di trasporto occasionali nonché i servizi di qualunque tipo gestiti in economia dagli enti locali interessati per i quali non si è dato luogo a quanto previsto dai commi secondo e sesto dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Sono escluse altresì dai contributi di cui alla presente legge le linee automobilistiche esercitate a titolo sperimentale e quelle stagionali, ad eccezione di quelle per operai e studenti.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 1 sono determinati dalla giunta regionale annualmente per ciascuna azienda entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono, calcolando:

a) il costo economico standardizzato dei servizi con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, attraverso analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;

b) i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla Regione. Detti ricavi devono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale con decreto del Ministro dei trasporti, ai sensi del primo comma, lettera *b*), dell'art. 6 della

legge 10 aprile 1981, n. 151. La giunta regionale, tenuto conto dei contributi per gli investimenti operati per l'attuazione dei programmi aziendali, determina annualmente l'incremento del rapporto ricavi-costi che deve essere assicurato a livello regionale attraverso le tariffe, nonché attraverso i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale e attraverso l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico;

c) il contributo da erogare per coprire la differenza fra i costi ed i ricavi di cui ai precedenti punti *a*) e *b*).

L'erogazione dei contributi di cui alla presente legge avviene per trimestralità anticipate, sulla base delle percorrenze autorizzate nell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce e con successivo conguaglio con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Le eventuali perdite e disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole aziende od esercizi di trasporto.

Gli enti locali o i loro consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali all'interno dei propri bilanci, senza possibilità di rimborso nell'ambito della quota riveniente alla Regione dalla ripartizione del Fondo nazionale di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sulla base di un piano che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

L'importo dei contributi che annualmente la Regione iscrive nei propri bilanci non può risultare inferiore alla quota riveniente alla Regione dalla ripartizione del Fondo nazionale di cui all'art. 9 della citata legge 10 aprile 1981, n. 151.

I modi e le categorie di trasporto di cui al primo comma, lettera *a*) del presente articolo, sono i seguenti:

Modi di trasporto	Categorie di trasporti
Stradali	Servizi automobilistici di linea per viaggiatori
Impianti fissi	Tramvie, filovie, funicolari e funivie

Art. 3.

Gli interventi finanziari a sostegno dell'esercizio previsti dalle leggi regionali 3 aprile 1974, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, 26 maggio 1975, n. 40, e sue successive modificazioni ed integrazioni, 4 settembre 1974, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni e 24 aprile 1980, n. 27 nonché il regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, la legge 2 agosto 1952, n. 1221 e sue successive modificazioni ed integrazioni, la legge 23 novembre 1971, n. 1087 per le funzioni trasferite alle regioni a statuto ordinario con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 e decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, trovano applicazione fino a tutto l'esercizio 1981.

Il termine di cui al comma precedente è prorogato al 31 dicembre 1982 nei confronti delle aziende ed enti che non beneficiano dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge.

Le erogazioni degli interventi finanziari a qualsiasi titolo disposte dalla Regione di competenza dell'esercizio 1982 devono intendersi in acconto dei contributi previsti dalla presente legge, ad eccezione di quelle previste a norma del precedente comma.

Art. 4.

Per i servizi automobilistici di linea per viaggiatori il costo economico standardizzato di cui al primo comma, lettera *a*) dell'art. 2 è espresso in lire per autobus: chilometro ed è determinato per ciascuna azienda sulla base dei parametri di utilizzo dei veicoli e del personale definiti al successivo art. 7, calcolando:

a) il costo chilometrico del personale, da determinare assumendo il costo del conducente di linea di livello 7° con anzianità zero, con i seguenti correttivi da tenere conto delle realtà aziendali;

maggiorazione percentuali per ogni scatto, o frazione di scatto, di anzianità del personale dipendente in relazione al numero medio aziendale degli scatti di anzianità;

maggiorazione percentuale per ogni ora al mese pro-capite di lavoro straordinario, lavoro festivo e lavoro straordinario festivo, in relazione al numero medio aziendale pro-capite, con un limite massimo che verrà stabilito dalla giunta regionale entro il 31 dicembre di ciascun anno per l'anno successivo, subordinatamente ed in rapporto, per le aziende tenute all'applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, alle carenze di organico riferito a specifici settori aziendali; per tali ultime aziende, in considerazione di esigenze particolari, può essere ammessa un'ulteriore integrazione di lavoro straordinario nel limite massimo che verrà stabilito dalla giunta regionale, entro il 31 dicembre di ciascun anno per l'anno successivo;

maggiorazione percentuale per ogni concorso pasto al mese pro-capite, in relazione alla media aziendale;

maggiorazione percentuale per ogni quota di trasferta al mese pro-capite, in relazione alla media aziendale;

b) il costo chilometrico per consumi di carburanti, lubrificanti e pneumatici, da determinare con riferimento a veicoli in buone condizioni di manutenzione ed efficienza, assumendo a base autobus di grande capacità impiegati su autolinee extra urbane di pianura, con i correttivi di cui ai commi seguenti;

c) il costo chilometrico delle manutenzioni, da determinare con riferimento alla manutenzione ordinaria necessaria per assicurare buone condizioni di efficienza, con riferimento all'esercizio su autolinee extra urbane di pianura e con i correttivi di cui ai commi seguenti;

d) il costo chilometrico degli ammortamenti degli autobus, da determinare sulla base di un periodo di ammortamento di 8 anni, con riferimento al prezzo di listino di un autobus extra urbano di grande capacità del quarto anno precedente a quello in esame, con i correttivi di cui ai commi seguenti;

e) il costo chilometrico della tassa di circolazione ed assicurazione R.C. ed incendio degli autobus, da determinare con riferimento a un autobus extra urbano di grande capacità e con i correttivi di cui ai commi seguenti;

f) il costo chilometrico delle spese generali e diverse, da determinare sulla base del costo medio per autobus corrispondente a criteri di sana ed efficiente gestione, differenziato in relazione alle seguenti categorie di aziende:

Categoria 1ª: con meno di 11 dipendenti;
Categoria 2ª: da 11 a 25 dipendenti;
Categoria 3ª: da 26 a 100 dipendenti,
Categoria 4ª: da 101 a 300 dipendenti;
Categoria 5ª: da 301 a 800 dipendenti;
Categoria 6ª: da 801 a 2.000 dipendenti;
Categoria 7ª: da 2.001 a 4.000 dipendenti;
Categoria 8ª: con oltre 4.000 dipendenti;

g) il costo chilometrico degli ammortamenti o affitti di impianti e fabbricati da determinare sulla base del costo annuo per autobus corrispondente a criteri di sana ed efficiente gestione, differenziato in relazione alle stesse categorie di aziende di cui alla precedente lettera *f*).

I costi chilometrici di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), sono ridotti in relazione all'utilizzo di autobus medi e piccoli.

I costi chilometrici di cui alle lettere *b*), *c*), sono maggiorati in relazione alle percorrenze delle autolinee svolgentisi in zona montana, ovvero collinare.

I costi chilometrici di cui alle lettere *b*), *c*), sono maggiorati in relazione alle percorrenze delle autolinee effettuate con autobus urbani e suburbani all'uopo autorizzati.

Il costo chilometrico degli ammortamenti degli autobus viene ridotto per ciascuna azienda in relazione al numero di autobus che l'azienda medesima ha acquistato negli ultimi otto anni usufruendo di contributi finanziari della Regione, ed in relazione alla percentuale con cui i suddetti contributi finanziari hanno coperto il costo di acquisto.

Il costo chilometrico del personale viene ridotto per ciascuna azienda degli sgravi degli oneri sociali eventualmente usufruiti a norma delle leggi vigenti.

Nel caso di aziende che con l'autorizzazione della Regione utilizzano in via temporanea per l'esercizio delle autolinee autobus di terzi a noleggio senza conducente, ai fini della determinazione del costo economico standardizzato sarà considerata in aumento di tale costo l'eventuale differenza fra il costo chilometrico del suddetto noleggio, opportunamente documentato, e quello per l'ammortamento autobus e per tassa di circolazione, limitatamente ai periodi in cui tale noleggio ha avuto luogo.

Ai fini della presente legge per autobus grandi si intendono quelli aventi lunghezza superiore a mt. 9,90 per autobus medi si intendono quelli aventi lunghezza compresa tra mt. 7,70 e mt. 9,90, per autobus piccoli si intendono quelli aventi lunghezza inferiore a mt. 7,70.

La correzione del costo economico standardizzato di cui al secondo comma del presente articolo viene operata per ciascuna azienda sulla base della suddivisione del parco aziendale in autobus grandi, medi e piccoli, risultante mediamente per

l'anno precedente quello cui il contributo si riferisce, da determinare con riferimento ai dati consuntivati al 30 settembre ed alle previsioni per l'ultimo trimestre.

Ai fini della presente legge per autolinee svolgentisi in zona montana si intendono quelle che attraversano territori di comuni compresi nell'ambito delle comunità montane di cui alla legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, e sempreché il relativo percorso si svolga per oltre il 50 per cento della sua lunghezza attraversando comuni situati ad una quota altimetrica oltre i mt. 400 sul livello del mare, ovvero quelle il cui percorso presenti un dislivello tra quota altimetrica minima e massima superiore a mt. 400.

Ai fini della presente legge per autolinee svolgentisi in zona collinare si intendono quelle il cui percorso presenta un dislivello tra la quota minima e la massima compresa fra mt. 50 e mt. 400, ovvero una pendenza media ponderale rispetto alla lunghezza della linea tra i due capilinea superiore all'1 per cento, e che si svolgano interamente in territorio urbano nell'ambito dell'esercizio di autolinee classificate urbane ed in comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

Il costo del conducente di linea di livello 7° è determinato considerando:

la retribuzione lorda (minimo conglobato, contingenza, competenze accessorie, indennità di mensa, ratei di 13ª e 14ª mensilità) sulla base degli accordi derivanti dall'applicazione dei contratti nazionali di lavoro;

gli «oneri sociali» a carico dell'azienda sulle voci di cui sopra;

l'accantonamento al fondo di indennità presunta di licenziamento e l'adeguamento del fondo pregresso per effetto delle variazioni retributive influenti sul fondo.

Il lavoro straordinario comunque non può essere ammesso in misura fissa e continuativa, avendo carattere di transitorietà riferito a carenze di organico e ad esigenze particolari di carattere non permanente.

Art. 5.

Per le categorie di trasporto ad impianti fissi definite all'ultimo comma dell'art. 2, il costo economico standardizzato di cui al primo comma, lettera *a*), del medesimo art. 2, è determinato per ciascuna azienda sulla base dei parametri di utilizzo dei veicoli e del personale definiti al successivo art. 7, con riferimento alle stesse classi di costi chilometrici di cui alle lettere da *a*) a *g*) del primo comma del precedente art. 4, e tenuto conto delle caratteristiche proprie di ciascuna delle categorie di trasporto ad impianti fissi sopra indicate.

Il costo economico standardizzato di cui al comma precedente è espresso in lire per tram chilometro per le tranvie, in lire per i filobus chilometro per le filovie, in lire per vettura chilometro per le funicolari e per le funivie bifuni ed in lire per chilometro di percorrenza per le funivie monofuni.

Per le funicolari la percorrenza in vetture chilometro di cui al secondo comma del presente articolo è definita come il prodotto fra il numero delle corse, inteso come somma delle corse in salita più le corse in discesa, per la lunghezza inclinata della linea, in caso di treno composto di una sola vettura, e moltiplicando inoltre tale prodotto per il numero delle vetture costituenti il treno, in caso di treno composto di più di una vettura.

Per le funivie bifuni la percorrenza in vetture chilometro di cui al secondo comma suddetto è definita come il prodotto fra il numero delle corse, inteso come somma delle corse in salita più le corse in discesa, per la lunghezza inclinata della linea, misurata lungo le corde delle catenarie delle campate.

Per le funivie monofuni la percorrenza di cui al secondo comma suddetto è definita come il prodotto fra il numero di giri completi della fune portante-traente per la lunghezza inclinata della linea, misurata lungo le corde delle catenarie delle campate.

Art. 6.

Il costo economico standardizzato è determinato a preventivo calcolando tutti gli elementi di cui ai precedenti articoli 4 e 5, rispettivamente per i servizi stradali ed a impianti fissi, sulla base dei prezzi alla data del 1° luglio dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, ed applicando al costo così determinato i coefficienti di inflazionamento previsti in relazione anche ai programmi governativi in materia di politica economica e, limitatamente al costo chilometrico del personale, con eventuale riferimento a diversi coefficienti di inflazionamento già noti alla data di cui al primo comma del precedente art. 2, e derivanti dall'applicazione di rinnovi contrattuali nazionali ovvero di norme di legge.

Art. 7.

I parametri di utilizzo dei veicoli e del personale di cui al primo comma dell'art. 4 per i servizi stradali ed al primo comma dell'art. 5 per quelli ad impianti fissi, sono espressi, rispettivamente in chilometri per veicolo per anno ed in chilometri per dipendente per anno, e sono riconosciuti in misura non inferiore ai limiti minimi che saranno stabiliti dalla giunta regionale entro il 31 dicembre di ciascun anno per l'anno successivo, in relazione ai provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale, alle misure di organizzazione del traffico e tenendo conto dei contributi per gli investimenti erogati per l'attuazione dei programmi aziendali.

Ai fini della determinazione a preventivo del costo economico standardizzato i parametri di utilizzo di cui al comma precedente si calcolano rapportando la percorrenza annua di cui al successivo art. 8, al numero aziendale, rispettivamente, di veicoli e di dipendenti per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, da determinare in base ai dati consuntivati al 30 settembre ed alle previsioni per l'ultimo trimestre, e comunque con i limiti minimi di cui al comma precedente.

Art. 8.

Le percorrenze da prendere in considerazione ai fini della determinazione del contributo a preventivo sono quelle risultanti dai programmi di esercizio approvati per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce dalla Regione per i servizi di concessione regionale e dal comune, con deliberazione consiliare, per quelli di concessione comunale, ed incrementate a norma dei commi successivi.

Le percorrenze di cui al comma precedente sono incrementate di una misura percentuale, da stabilire da parte della giunta regionale in relazione alle categorie di trasporto nonché alle categorie dimensionali di aziende definite all'art. 4, a titolo di percorrenze improduttive, intendendosi per tali quelle effettuate per gli spostamenti a vuoto dalle aree di deposito ai capilinea e viceversa.

Per i servizi che presentano corse di ritorno a vuoto, le relative percorrenze concorrono tutte ai fini della determinazione del contributo di cui alla presente legge e vengono a tale fine formalizzate con provvedimento della giunta regionale per i servizi di concessione regionale e del comune per quelle di concessione comunale.

Art. 9.

I ricavi del traffico di cui al comma primo, lettera *b*), del precedente art. 2 comprendono i ricavi diretti del traffico per biglietti ordinari, abbonamenti, bagagli, i canoni postali ed i sussidi o contributi di esercizio riscossi per competenza da altri enti.

Ai fini della determinazione del contributo a preventivo si assumono i ricavi del traffico relativi all'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, da determinare in base a consuntivo al 30 settembre ed alle previsioni per l'ultimo trimestre, incrementati in relazione agli aumenti tariffari stabiliti dalla Regione in applicazione del comma primo, lettera *b*) dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Tali ricavi comunque non potranno essere considerati in misura inferiore a quella derivante dall'applicazione della percentuale stabilita dal Ministero dei trasporti ai sensi del sopra citato comma primo, lettera *b*), dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, ai costi effettivi rilevati per l'anno precedente ai sensi del successivo art. 13, ed incrementati della percentuale di cui al precedente art. 6.

La percentuale prevista al comma precedente per i servizi urbani di Napoli è applicata ai servizi che si svolgono nell'area suburbana di Napoli.

Ai fini della presente legge, per area suburbana di Napoli si intende quella entro la cui cinta si svolgono servizi che non percorrendo itinerari autostradali collegano con Napoli e tra di loro i comuni dell'area del Giuglianese, dell'Aversano, del Frattese, dell'Afragolese, della zona Vesuviana costiera ed interna, della zona Flegrea costiera.

Art. 10.

Il conguaglio di cui al secondo comma del precedente art. 2 ha luogo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce sulla base:

a) delle percorrenze risultanti dai programmi di esercizio approvati dalla Regione per quelle di concessione regionale, e certificate dai comuni per quelle di concessione comunale, e comunque conformi ai dati risultanti dai fogli di corsa di cui

al successivo art. 12. Tali percorrenze vanno incrementate secondo i criteri di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 8;

b) della revisione del costo economico standardizzato che si renderà necessaria qualora, nel corso dell'esercizio considerato, si verifichino variazioni nel costo dei carburanti e/o nel costo del lavoro, derivanti dalla indennità di contingenza e/o da contratti collettivi nazionali in misura diversa da quella prevista nella fase di inflazionamento di cui all'art. 6;

c) dei parametri di utilizzo dei veicoli e del personale risultanti a consuntivo per ciascuna azienda, purché in misura non inferiore ai limiti minimi di cui al primo comma dell'art. 7, e sempreché le variazioni in più o in meno delle percorrenze si verifichino in misura superiore al 3 per cento di quelle risultanti dai programmi di esercizio approvati.

Art. 11.

Per accedere ai contributi previsti dalla presente legge le aziende e gli enti interessati debbono avanzare domanda al presidente della giunta regionale entro e non oltre il termine del 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono.

La domanda di cui al comma precedente deve essere corredata dai seguenti elementi relativi all'anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono:

a) prospetto riepilogativo delle percorrenze autorizzate in base ai programmi di esercizio, suddivise per modi e categorie di trasporto e suddivise fra esercizio urbano, suburbano, di pianura, di montagna e collinare;

b) numero dei dipendenti consuntivato per ciascun mese fino a 30 settembre e previsto per l'ultimo trimestre;

c) numero dei veicoli, distinti per modi e categorie di trasporto e, per gli autobus, fra grandi, medi e piccoli, consuntivato per ciascun mese fino al 30 settembre e previsto per l'ultimo trimestre;

d) numero medio di scatti di anzianità, di ore/mese pro-capite di lavoro straordinario, lavoro festivo e lavoro straordinario festivo, numero medio di concorsi pasto al mese pro-capite e di quote di trasferta al mese pro-capite risultanti per il personale dipendente in base ai dati consuntivati al 30 settembre ed a quelli previsti per l'ultimo trimestre;

e) proventi del traffico previsti in base al consuntivo al 30 settembre ed alle previsioni per l'ultimo trimestre,

nonché dagli altri elementi e documentazioni che saranno espressamente richiesti dal competente assessorato ai trasporti con direttive da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno.

In sede di prima applicazione le aziende e gli enti interessati devono presentare domanda per accedere ai contributi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge anche per l'anno 1982.

L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è subordinata alla presentazione da parte dell'azienda interessata delle seguenti dichiarazioni:

a) dichiarazione di regolare esercizio e rispetto delle clausole concessionali;

b) dichiarazione di rispetto dei contratti di lavoro e delle leggi sulle assicurazioni sociali.

E' comunque facoltà della giunta regionale di procedere alla sospensione o alla riduzione dei contributi medesimi nei casi di accertate e reiterate irregolarità ed inadempienze.

Nelle more della determinazione dei contributi a preventivo di cui ai precedenti commi, la Regione può erogare acconti prendendo a riferimento la misura chilometrica dei contributi determinati per l'anno precedente.

Art. 12.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento le aziende o gli enti di cui al precedente art. 11 debbono inviare al competente servizio regionale trasporti i seguenti elementi relativi a tale anno:

prospetto riepilogativo delle percorrenze di cui al comma primo, lettera *a*) dell'art. 11;

numero medio dei dipendenti rilevato a consuntivo;

numero medio dei veicoli rilevato a consuntivo, distinto per modi e categorie di trasporto e, per gli autobus, fra grandi, medi e piccoli;

proventi del traffico effettivamente realizzati e documentati.

Per i servizi di trasporto che si svolgono sotto la competenza dei comuni la documentazione di cui al comma precedente deve essere convalidata dal sindaco del comune competente.

Alle aziende rientranti nelle categorie dalla 1ª alla 4ª di cui al precedente art. 4 è fatto obbligo di redigere per ogni corsa il «foglio di corsa» conforme al modello allegato.

Le aziende rientranti nelle categorie 5ª, 6ª, 7ª ed 8ª, sono esentate da tale obbligo purchè tengano in essere sistemi di registrazione equipollenti.

A tutte le aziende rientranti nelle categorie dalla 1ª alla 8ª di cui al precedente art. 4 è fatto obbligo di trasmettere un riepilogo bimestrale dei dati delle percorrenze effettuate e risultanti dal «foglio di corsa» di cui ai precedenti commi, entro il giorno 15 del primo mese successivo a quello della scadenza bimestrale e di contabilizzare i corrispettivi in guisa da tenere distinti quelli derivanti dalla vendita di biglietti ordinari da quelli derivanti dalla vendita di abbonamenti.

Le norme di cui ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo si applicano con decorrenza 1° gennaio 1983.

Art. 13.

La Regione compie annualmente la rilevazione dei costi effettivi dei servizi di trasporto pubblico locale.

A tale fine, tutte le aziende ed imprese di trasporto che esercitano i servizi di cui al comma precedente, sono tenute ad inoltrare al servizio regionale trasporti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, copia dei conti economici consuntivi relativi all'attività di trasporto pubblico, redatti secondo lo schema tipo definito dal Ministero del tesoro ai sensi del quarto comma dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e relativi all'anno di riferimento, unitamente alla copia del bilancio depositato ai sensi dell'art. 2435 del codice civile, ovvero alla copia del bilancio consuntivo.

Le imprese ed aziende non tenute all'obbligo del deposito del bilancio dovranno dichiarare sotto la responsabilità personale del legale rappresentante che le risultanze di cui ai conti economici redatti secondo lo schema tipo definito al comma precedente, sono conformi alle scritture contabili tenute ai sensi della normativa fiscale vigente e degli articoli 2214 e seguenti del codice civile.

Ai conti economici di cui al secondo comma dovrà essere allegata una tabella di raffronto fra i costi effettivi e quelli economici standardizzati determinati dalla Regione per il medesimo esercizio secondo il modello che si allega alla presente legge.

Per le imprese ed aziende costituite in società per azioni a totale partecipazione pubblica, il consuntivo è rappresentato dal bilancio redatto ed approvato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

I contributi previsti dalla presente legge non dovranno comunque superare, nel loro ammontare complessivo, la perdita di esercizio aziendale risultante dal conto economico consuntivo di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 14.

Ogni variazione concessionale determinata da istituzione di nuovi servizi, intensificazioni e prolungamenti di quelli già in atto, nonchè ogni variazione di organico, potrà essere autorizzata, ad integrazione delle procedure di cui alla legge regionale 26 maggio 1975, n. 40, e sue successive modificazioni ed integrazioni, quando dà luogo ad un miglioramento dei parametri di utilizzo di cui all'art. 7 della presente legge.

Le variazioni di cui al comma precedente relative a servizi di concessione di enti locali, dovranno essere approvate con deliberazione della giunta regionale, e subordinatamente alla verifica delle condizioni di cui al comma precedente, per essere ammesse ai benefici di cui alla presente legge.

Art. 15.

Il costo economico standardizzato presunto per il 1982 viene determinato nella misura e con le modalità indicate nell'allegato regolamento di attuazione per l'anno 1982, che forma parte integrante della presente legge.

I ricavi presunti del traffico sono determinati per il 1982 con riferimento ai costi effettivi rilevati per il 1981, ai coefficienti di inflazionamento di tali costi di cui al precedente art. 6 determinati per il 1982, nonchè alla percentuale stabilita dal Ministero dei trasporti ai sensi del comma primo, lettera *b*), dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, salvo quanto previsto dai commi quinto e sesto del precedente art. 9.

Art. 16.

Nelle more della corresponsione alle aziende dei contributi, sussidi e sovvenzioni ad esse dovuti dalla Regione per gli anni 1981 e precedenti in base alle leggi regionali 3 aprile 1974, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, 26 maggio 1975, n. 40, e sue successive modificazioni ed integrazioni, 24 aprile 1980, n. 27, nonchè al regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121 ed alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, ma non ancora liquidati, in via del tutto transitoria la Regione provvede ad integrare il costo economico standardizzato di ciascuna azienda con un importo aggiuntivo espresso in lire per chilometro da determinare come rapporto tra gli interessi al tasso primario corrente sui crediti competenti per quanto sopra all'azienda medesima e la percorrenza assunta per la determinazione del contributo.

Art. 17.

Fino a quando la Regione non avrà provveduto ad operare un riordino tariffario su scala regionale, in relazione ai provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale ed alle misure di organizzazione del traffico, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 6, lettera *b*), della legge 10 aprile 1981, n. 151, vige la disciplina tariffaria di cui alla legge regionale 19 giugno 1978, n. 15 modificata ed integrata con la legge regionale 16 ottobre 1978, n. 38, con le modifiche di cui ai commi seguenti.

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. 3 della citata legge regionale 16 ottobre 1978, n. 38 e conseguentemente i prezzi degli abbonamenti risultano determinati a norma dell'art. 4 della legge regionale 19 giugno 1978, n. 15.

Gli aumenti dei prezzi degli abbonamenti derivanti dall'applicazione del precedente comma secondo saranno attuati con gradualità e non potranno superare:

in fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 1982, il 50% dei prezzi vigenti con gli arrotondamenti, previsti dalla legislazione regionale vigente. All'uopo le aziende dovranno inviare al servizio trasporti le nuove tabelle polimetriche entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

dal 1° gennaio 1983 l'ulteriore 50% rispetto ai prezzi fino a tale data.

Con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge la tariffa minima per il servizio urbano è fissata in L. 300 e la tariffa minima per il servizio extra urbano è fissata in L. 400.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicate anche ai servizi di concessione comunale, per i quali i limiti tariffari di cui al presente articolo costituiscono la misura minima praticabile.

In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, la giunta regionale può disporre variazioni tariffarie qualora i ricavi del traffico in applicazione del sistema tariffario minimo di cui alla presente legge assommati al contributo annuo di esercizio siano inferiori al costo standardizzato stabilito ai sensi della presente legge.

Le variazioni tariffarie di cui al comma precedente possono altresì essere disposte dai comuni per i servizi urbani.

Art. 18.

Norma transitoria per la determinazione dei contributi per l'anno 1983, il termine di cui al primo comma dell'art. 2 della presente legge, viene fissato alla data corrispondente al sessantesimo giorno della entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Per il finanziamento degli oneri derivanti dalla presente legge vengono utilizzate le risorse finanziarie destinate alla regione Campania annualmente ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151, nonchè quelle che saranno messe a disposizione allo scopo con le leggi annuali di bilancio.

Agli oneri per il 1982 si provvede con gli stanziamenti di cui ai capitoli 430, 431, 432, 434, 437, 447 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982, che presentano sufficiente disponibilità.

All'onere per il 1985 e per gli anni successivi si farà fronte con l'apposito capitolo di bilancio, così denominato: «Interventi regionali in materia di servizi di pubblico trasporto locale per viaggiatori», il cui stanziamento sarà determinato con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151 e quota parte delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 20.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 22 gennaio 1983

DE FEO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1983, n. 17.

Finanziamento degli interventi in conto esercizio previsti da leggi statali e regionali vigenti al 31 dicembre 1981, al fine di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto pubblico locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del 4 febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire agli enti ed alle aziende pubbliche, a partecipazione pubblica e privata, che esercitano servizi di trasporto pubblico locale, di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto, la Regione provvede con risorse proprie ad erogare i finanziamenti in conto esercizio ad esse dovuti a tutto il 31 dicembre 1981 in applicazione delle leggi regionali 3 aprile 1974, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, 26 maggio 1975, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, 24 aprile 1980, n. 27, del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, della legge 2 agosto 1952, n. 1221, nonchè dell'art. 2 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 47, e successive modificazioni.

Art. 2.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale determina l'ammontare degli interventi finanziari destinati a ciascun ente e azienda, in base alla istruttoria prevista ai sensi delle relative singole leggi indicate al precedente art. 1.

Art. 3.

L'ammontare dei finanziamenti di cui alla presente legge sarà erogato ai singoli enti ed aziende in 10 annualità entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 1983.

L'ammontare delle annualità da erogare a ciascun ente ed azienda sarà determinato in proporzione alle disponibilità del competente capitolo di spesa del relativo bilancio di previsione, ai sensi del successivo art. 4.

Nei confronti degli enti e delle aziende per le quali l'ammontare degli interventi finanziari determinati ai sensi del precedente art. 2 non supera la cifra di lire cinquanta milioni, il finanziamento viene erogato in una sola annualità.

Nei confronti delle gestioni regionali l'ammontare degli interventi finanziari determinati ai sensi del precedente art. 2 viene erogato in due annualità.

Art. 4.

L'onere complessivo per il finanziamento decennale della presente legge viene determinato in lire 111 miliardi.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1983 e per gli anni successivi sino all'anno 1992 si farà fronte con appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà deter-

minata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 5.

Gli oneri finanziari cedenti a carico dei singoli enti ed aziende per effetto della presente legge saranno riconosciuti per il medesimo periodo di durata della presente legge mediante apposita integrazione del costo economico standardizzato che per ciascun ente ed azienda sarà determinato ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151, con un importo aggiuntivo espresso annualmente in lire per chilometro da determinare come rapporto tra gli interessi al tasso primario corrente sui crediti che competono ai sensi della presente legge e la percorrenza aziendale assunta per la determinazione del costo economico standardizzato.

Gli oneri di cui al presente articolo rientrano nei fondi messi a disposizione della regione Campania ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 6.

Gli enti e le aziende per i quali sarà stato determinato l'ammontare dell'intervento finanziario ai sensi del precedente art. 2, sono autorizzati ad effettuare, nel rispetto della legislazione vigente, operazioni di anticipazione con istituti di credito abilitati.

Per le operazioni di cui al comma precedente la Giunta regionale potrà garantire il pagamento delle quote annuali nei limiti degli stanziamenti dei singoli bilanci di previsione della spesa.

Alcun onere aggiuntivo sarà riconosciuto, oltre quelli previsti dalla presente legge.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 25 gennaio 1983

DE FEO

(1406)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1983, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 1981, n. 20, sulla disciplina delle funzioni per la tutela della salute mentale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 10 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 16 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 20, è così modificato:

al primo comma è soppressa la parola «almeno»;

al secondo comma, dopo la parola «è composta», è aggiunta la parola «almeno».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 1° marzo 1983

DOMINIJANNI

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1983, n. 8.

Commissione di disciplina per il personale delle unità sanitarie locali, art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 10 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Composizione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in ogni unità sanitaria locale è istituita una commissione di disciplina composta da sei membri titolari, di cui tre nominati dall'assemblea e tre designati dalle organizzazioni sindacali confederali più rappresentative sul piano nazionale, del personale.

Per ciascun membro titolare, e con le stesse modalità, è rispettivamente nominato o designato un membro supplente.

Tutti i membri, effettivi e supplenti, devono essere dipendenti delle unità sanitarie locali.

Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali è richiesta l'iscrizione agli albi professionali, la commissione è integrata da un membro, con voto consultivo, designato dal competente ordine o collegio professionale.

Per la costituzione e il funzionamento della commissione di disciplina si osservano i criteri previsti nella presente legge.

Art. 2.

Nomina dei membri da parte delle unità sanitarie locali

Alla nomina dei tre membri effettivi di sua spettanza l'assemblea provvede con votazione unica e segreta, con voto limitato a due nomi per garantire la rappresentanza delle minoranze. In caso di parità di suffragi risulta eletto il più anziano di età.

Ad avvenuta nomina dei tre membri effettivi, l'assemblea provvede, nella stessa seduta e con le stesse modalità di cui al precedente comma, alla nomina dei tre membri supplenti di sua pertinenza.

L'assemblea deve provvedere alla nomina dei membri di sua spettanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, in caso di rinnovo, entro trenta giorni dalla data del suo insediamento.

Le deliberazioni adottate a norma del presente articolo devono essere trasmesse all'organo di controllo entro otto giorni dalla data della loro adozione.

Art. 3.

Designazione dei membri da parte delle organizzazioni sindacali

Le designazioni dei membri titolari e supplenti vengono richieste dal presidente del comitato di gestione alle organizzazioni di cui all'art. 1 mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi alle rispettive rappresentanze regionali.

Le designazioni vanno fatte entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al precedente comma.

Art. 4.

Costituzione

La costituzione della commissione di disciplina ha luogo con deliberazione del comitato di gestione.

Con lo stesso provvedimento il comitato di gestione incarica delle funzioni il segretario della commissione di disciplina un dipendente della unità sanitaria locale appartenente al ruolo del personale amministrativo laureato.

Art. 5.

Insediamento

Il presidente del comitato di gestione insedia la commissione di disciplina, assumendone provvisoriamente la presidenza. Indi, coadiuvato dal segretario, ne verifica la regolare composizione ed invita i presenti a procedere all'elezione del presidente con l'osservanza delle modalità appresso indicate.

Il presidente della commissione di disciplina deve essere prescelto tra i membri effettivi nominati dall'assemblea, con votazione segreta e deve ottenere un numero di voti non inferiore a quattro.

In caso di esito negativo il presidente del comitato di gestione indice una seconda votazione.

In detta seconda votazione risulta eletto il membro effettivo che abbia riportato il maggior numero di voti, in caso di parità di suffragi risulta eletto il più anziano di età.

Della seduta di insediamento viene redatto apposito verbale firmato dal segretario, dal presidente del comitato di gestione e dal presidente della commissione di disciplina; in caso di mancata elezione la firma di quest'ultimo è sostituita da quella del membro effettivo più anziano fra i presenti.

Art. 6.

Durata in carica e rinnovo

La commissione di disciplina dura in carica cinque anni e si ricostituisce, comunque, ad ogni rinnovo dell'assemblea delle unità sanitarie locali.

L'iniziativa per il rinnovo della commissione spetta al presidente del comitato di gestione, il quale è tenuto ad avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 entro il secondo mese precedente a quello di scadenza.

Il presidente ed i membri effettivi della commissione non possono essere riconfermati.

Le dimissioni dei membri nominati dalla unità sanitaria locale sono presentate al presidente dell'assemblea, il quale le pone all'ordine del giorno della prima seduta successiva. Nella stessa seduta, l'assemblea provvede anche alla surroga dei dimissionari.

I membri che non intervengono a tre sedute consecutive della commissione senza giustificato motivo sono proposti dal presidente della commissione stessa all'assemblea dell'unità sanitaria locale per la dichiarazione di decadenza e la relativa surroga o alle organizzazioni sindacali che li avevano designati sempre ai fini della loro costituzione.

Art. 7.

Presidente

Il presidente convoca e presiede la commissione, ne firma gli atti e le deliberazioni e, coadiuvato dal segretario, ne esegue le decisioni e provvede in generale all'espletamento di tutti i compiti connessi al buon funzionamento della commissione stessa o comunque richiesti dalla presente legge. In particolare, fissa la data della trattazione orale, riferisce sui casi sottoposti a giudizio, può nominare un relatore, decide sulla ricusazione dei membri effettivi e supplenti.

In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente della commissione fa le veci il membro da lui designato, il quale è a sua volta sostituito dal supplente.

Art. 8.

Segretario

Il segretario assiste alle sedute della commissione e ne redige e firma i verbali, coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni, assolve tutte le incombenze di segreteria e, tra l'altro, provvede alla tenuta obbligatoria:

di un registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e in partenza;

di un registro di spedizione;

di un registro originale dei verbali delle sedute.

Il segretario è responsabile, in particolare, della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della trasmissione dei plichi, della notifica di avvisi, convocazioni, ordinanze, decisioni. Egli inoltre firma unitamente al presidente tutti i verbali delle sedute e ne autentica le copie.

In caso di dimissioni del segretario, provvede il comitato di gestione con i criteri di cui al secondo comma dell'art. 4.

Ad ogni conseguente effetto la segreteria della commissione di disciplina ha sede nell'ufficio dove il segretario esplica le mansioni di servizio connesse alla sua posizione funzionale.

Art. 9.

Validità delle adunanze e delle deliberazioni

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei componenti e del segretario. Dal computo è escluso l'eventuale membro previsto al penultimo comma dell'art. 1.

La convocazione delle adunanze deve essere notificata a tutti i membri, mediante raccomandata a mano o raccomandata postale con avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta.

Salvo quanto previsto all'art. 5, la commissione delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 10.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 licembre 1979, n. 761.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 1° marzo 1983

DOMINIJANNI

(2153)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1983, n. 6.

Inserimento del territorio montano del comune di Monte Castello di Vibio nella comunità montana Monte Peglia e Selva di Meana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 16 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il territorio del comune di Monte Castello di Vibio di cui alla allegata tabella *A*), è classificato montano, in applicazione, degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e della legge 30 luglio 1957, n. 657.

Art. 2.

Il punto 8 dell'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, è modificato come segue: « zona H): comuni di Allerona, Monte Castello di Vibio, Montegabbione, Orvieto, Parrano, S. Venanzo ».

Art. 3.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la comunità montana delibera le modifiche statutarie conseguenti al disposto del precedente articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 14 marzo 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 7 febbraio 1983 (atto n. 821) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 12 marzo 1983.

(*Omissis*).

(1930)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1983, n. 8.

Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 21 giugno 1978, n. 32 e 18 agosto 1978, n. 44: Compilazione degli elenchi delle bellezze naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 16 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' abrogato il punto 3), all'art. 3, primo comma, della legge regionale 21 giugno 1978, n. 32.

Art. 2.

L'art. 1 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 44, è sostituito dal seguente:

« L'esercizio delle funzioni delegate alla Regione ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è disciplinato dalle norme della presente legge fino all'entrata in vigore di apposita legge organica di settore ».

Art. 3.

Alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 44, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 3-*bis*. — Le commissioni per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali, previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono composte per ciascuna provincia:

dal componente la giunta regionale preposto al settore urbanistica e beni ambientali, con funzioni di presidente;

da tre esperti in bellezze naturali designati dal consiglio regionale, di cui uno espresso dalla minoranza;

da un esperto in bellezze naturali designato dal consiglio provinciale competente per territorio;

dal dirigente dell'ufficio regionale per i beni ambientali;

dal soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, o da un suo delegato;

dal soprintendente per i beni archeologici, o da un suo delegato.

Il presidente, nell'ambito di ciascuna commissione, nomina il vice presidente che lo sostituisce a tutti gli effetti, in caso di assenza o impedimento.

Il presidente, per ciascuna commissione provinciale, a seconda della natura delle cose e delle località da tutelare, aggrega di volta in volta con voto consultivo:

i sindaci competenti per territorio;

l'ispettore ripartimentale delle foreste;

il comandante della capitaneria di porto;

un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo;

un rappresentante delle associazioni naturalistiche;

un rappresentante delle organizzazioni sindacali;

un rappresentante del settore sanità servizio ecologia.

Le commissioni sono nominate con decreto del presidente della giunta regionale ed hanno sede presso gli uffici della giunta regionale, settore urbanistica e beni ambientali, il quale provvede alla costituzione ed al funzionamento della segreteria e relativi archivi.

Alle sedute delle commissioni possono partecipare, senza diritto di voto, i consiglieri regionali.

Art. 3-*ter*. — Le commissioni sono convocate dal presidente, per ciascuna provincia non oltre sessanta giorni dalla loro costituzione.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno quattro componenti.

La commissione provinciale si pronuncia a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 3-*quater*. — I verbali della commissione ed i suoi allegati vengono trasmessi ai comuni territorialmente interessati.

Gli atti della commissione vengono depositati, a libera visione, presso ciascuna segreteria comunale, per trenta giorni consecutivi, decorrenti dall'avviso al pubblico dato a mezzo del Bollettino ufficiale della Regione.

Il deposito degli atti della commissione, ai sensi del precedente comma, comporta l'obbligatoria sospensione di ogni istanza o richiesta di provvedimento in contrasto con la proposta di vincolo.

Nei successivi trenta giorni, sono ammesse osservazioni od opposizioni da parte di chiunque.

La commissione, nei trenta giorni successivi, si pronuncia in merito alle osservazioni od opposizioni prodotte, e trasmette gli atti e documenti al presidente della giunta regionale che, con decreto motivato, approva l'elenco delle bellezze naturali definendo, altresì, le osservazioni e opposizioni pervenute.

Il decreto del presidente della giunta regionale, unitamente agli elenchi relativi, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e di esso è data la massima divulgazione a cura di ciascun comune interessato.

L'approvazione dell'elenco delle bellezze individue, comporta altresì a cura del sindaco territorialmente competente, la notifica del provvedimento di vincolo ai proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo dell'immobile e la sua trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Art. 3-*quinquies*. — Il presidente della giunta regionale approva, altresì, con decreto mitivato, gli elenchi già predisposti prima della entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione degli atti istruttori da parte della commissione provinciale competente per territorio.

Ai casi transitori, di cui alla presente norma, si applicano le disposizioni prescritte ai commi 3, 6 e 7 del precedente art. 3-*quater*.

Art. 4.

Ai componenti le commissioni provinciali di cui alla presente legge ed agli altri aggregati ai sensi del precedente art. 3, che ne abbiano diritto, si applicano le norme di cui alla legge regionale 5 maggio 1980, n. 32.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 febbraio 1983

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1983, n. 9.

Modificazione dell'art. 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, concernente la concessione di garanzia fidejussoria in favore della Società Cooperativa ortofrutticola adriatica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 16 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini di cui all'art. 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9 — concernente la concessione di una garanzia fidejussoria in favore della Società cooperativa ortofrutticola adriatica — sono prorogati fino e non oltre al 31 dicembre 1983.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 febbraio 1983

NENNA D'ANTONIO

(1600)

REGIONE SICILIA

LEGGE 21 gennaio 1983, n. **2.**

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1983.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 22 *gennaio* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il governo della Regione è autorizzato, a norma dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 28 febbraio 1983, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1983, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge nonché secondo la nota di variazione, presentati all'assemblea regionale.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1983. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 gennaio 1983

LO GIUDICE

NICITA

(1196)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Avvisi di rettifica alle leggi regionali 15 luglio 1982, n. 32 (Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose) e 24 agosto 1982, n. 48 (Ristrutturazione dell'assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali). (Leggi pubblicate, rispettivamente, nel Bollettino ufficiale della Regione n. 11 del 15 settembre 1982 e n. 13 del 4 ottobre 1982 e riprodotte, rispettivamente, nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica n. 346 del 17 dicembre 1982 e n. 350 del 22 dicembre 1982).

Nella legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, citata in epigrafe, all'art. 21, settimo comma, ove è scritto: « ...pubblico esercizio, *dopo aver ottenuto l'autorizzazione tecnica per quanto concerne la sicurezza, rilasciata* dai competenti uffici della M.C.T.C.,... », leggasi: « ...pubblico esercizio, *previo nulla osta tecnico ai fini della sicurezza rilasciato* dai competenti uffici della M.C.T.C...... ».

Nell'allegato *A* alla legge regionale 24 agosto 1982, n. 48, citata in epigrafe, ove è scritto: « Magazziniere 4 - 4° livello », leggasi: « Magazziniere 4 - 3° livello ».

(2576)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831180)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r. - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.